

CeSPI

Centro Studi di Politica Internazionale

Piazza Margana 39 - 00186 Roma (Italia) - Tel **39-06-6990630 – Fax **39-06-6784104
Website: www.cespi.it - e-mail: cespi@cespi.it

Commento CeSPI (05.09.2011)

Emendamento alla Finanziaria che introduce un'imposta di bollo sulle rimesse degli immigrati

L'emendamento all'art. 2 della Legge Finanziaria, comma 35, approvato in Commissione Bilancio del Senato su proposta della Lega, che introduce un'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati da immigrati privi di codice fiscale e di matricola INPS, non trova alcuna giustificazione economica ma sembra rispondere a motivazioni che nulla hanno a che fare con gli obiettivi di finanza pubblica.

La norma impone infatti un'imposta solo sui flussi di denaro inviato all'estero da parte di migranti privi di matricola INPS e di codice fiscale, volendo individuare in questo modo una fattispecie ben precisa su cui graverebbe l'imposta e che dovrebbe corrispondere ai migranti irregolari.

Anzitutto, l'iniziativa, tradotta in termini finanziari, significa un impatto assai modesto in termini di entrate per la finanza pubblica e che grava su una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile, ma soprattutto è fonte di ingiustificata confusione, dal momento che il Pacchetto Sicurezza, firmato dal Ministro Maroni e in vigore dal 2009, obbliga gli operatori finanziari che effettuano trasferimenti di denaro all'estero (money transfer, banche e altri operatori) a richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare la remessa. Di fatto, quindi, il Decreto Sicurezza già introduceva una limitazione alla possibilità di inviare denaro da parte delle categorie di migranti che l'emendamento in oggetto vorrebbe colpire, vanificando ogni effetto in termini di maggiori entrate per lo Stato, laddove si tratti appunto di voler penalizzare gli irregolari.

Se poi la *ratio* della norma fosse finalizzata a far emergere l'irregolarità, anche in questo caso l'obiettivo verrebbe mancato, sia per la norma citata già in vigore da tre anni e sia perché l'introduzione di restrizioni al trasferimento di denaro all'estero non fa che accrescere il ricorso a forme e strumenti informali, privi di controllo e tracciabilità ed anche di tutela per lo stesso utente, con un effetto opposto rispetto a quello perseguito.

Se ancora, fatto probabile, la norma volesse colpire implicitamente uno specifico fenomeno, ovvero l'irregolarità nel mondo del lavoro (in questo senso interpretando la specifica richiesta contestuale della matricola INPS e del codice fiscale come volta a penalizzare chi ha un permesso di soggiorno, ma non ha un regolare contratto di lavoro), allora nuovamente non centrerebbe l'obiettivo, sia perché l'irregolarità degli immigrati è appunto quella definita dal Pacchetto Sicurezza (assenza di permesso di soggiorno), mentre l'assenza di matricola INPS e codice fiscale interessa, per un verso, anche categorie di immigrati regolarmente presenti in Italia (si pensi ad esempio a quegli immigrati imprenditori diffusi sul nostro territorio e ormai inseriti all'interno del nostro tessuto produttivo che possiedono un codice fiscale, ma che per legge non sono tenuti ad avere una matricola INPS) e, per altro verso, discrimina in modo ingiustificato, circoscrivendo il fenomeno del lavoro irregolare ai soli immigrati e colpendo l'anello terminale più debole della catena del mercato del lavoro irregolare, senza alcun effetto sul sistema che lo controlla e sfrutta.

In termini più generali la norma si pone in contrasto con l'impegno preso su iniziativa italiana dai Governi durante il G8 dell'Aquila (2009) e promosso dal Governo Italiano in sede G20, della riduzione dei costi delle rimesse del 5% in 5 anni. L'introduzione di una tassa sui trasferimenti di denaro all'estero di fatto comporterebbe un incremento dei costi netto del 2% per alcuni immigrati, in palese contrasto con gli impegni presi e minandone in modo sostanziale la credibilità in sede internazionale. A livello internazionale si moltiplicano le iniziative per la riduzione dei costi delle rimesse e di indirizzo verso strumenti e canali che consentano di sostenere lo sviluppo dei paesi di origine (dato anche il calo delle risorse disponibili per la cooperazione internazionale), sostenendo processi di rientro e di riduzione dei flussi migratori. La norma in questione appare in contrasto anche rispetto a queste iniziative, comportando un disincentivo e un aggravio di costo. La stessa Banca Mondiale definisce, fra i Principi Generali per i Servizi Internazionali di Rimesse¹ (*General Principle 3*), che tali servizi debbano essere supportati da un contesto normativo che sia efficace, affidabile, non discriminatorio e proporzionato. La norma in questione evidenzerebbe chiari limiti rispetto ai criteri indicati. Essa introdurrebbe inoltre un onere aggiuntivo esteso a tutti gli immigrati sul piano burocratico, in termini di requisiti di accesso al servizio di trasferimento, laddove tutti sarebbero tenuti ad esibire non più soltanto il permesso di soggiorno (come da legge già in vigore), ma anche matricola INPS e codice fiscale.

Infine, l'introduzione di una qualsiasi forma di tassazione al trasferimento delle rimesse dei migranti appare come un intervento iniquo e discriminatorio, andando a colpire il risparmio di una categoria specifica di cittadini e lavoratori stranieri rispetto agli altri cittadini e lavoratori italiani e stranieri presenti in Italia (la tassazione del risparmio in Italia si applica infatti sui proventi – interessi e capital gain – e non sui depositi o sul valore nominale dei titoli).

¹ The World Bank, Committee on Payment and Settlement Systems, "General principles for international remittance services", January 2007.